

COMUNICATO AZIENDALE

Oggetto: **Modello per la richiesta delle detrazioni d'imposta**

Vogliamo segnalare che l'art. 7, comma 1), lettera b) della L.106 del 12.07.2011 ha abolito l'obbligo di compilazione e consegna del modulo, salvo nel caso in cui siano ***intervenute variazioni rispetto all'anno precedente o in corso d'anno.***

Vi ricordiamo che, la *Legge di Bilancio 2025*, ha previsto numerose novità che impattano sulla tassazione del reddito da lavoro dipendente a decorrere ***dal periodo d'imposta 2025, tra cui*** anche in materia di detrazioni per familiari a carico. Nello specifico:

- viene ridefinito l'ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, principalmente, fissando un limite di età (30 anni) del figlio per poter dare diritto alla stessa;
- si riduce in modo significativo la platea degli altri familiari che, se fiscalmente a carico, danno diritto alla relativa detrazione;
- ***è previsto che i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), non possano più beneficiare delle detrazioni per familiari a carico residenti all'estero.***

A seguito delle precisazioni indicate nelle istruzioni delle Certificazioni Uniche, così come con la risoluzione n.55/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate, ***è reso obbligatorio indicare sempre*** i codici fiscali con relativa percentuale dei ***figli fiscalmente a carico e non*** anche se minori di 21 anni per i quali spettava la detrazione in base alla previgente formulazione dell'art. 12 del TUIR.

L'indicazione del codice fiscale e della percentuale permette:

- il riconoscimento automatico delle detrazioni al compimento del 21 anno di età e fino al compimento dei 30 anni durante l'elaborazione del mese;
- il corretto riporto dei carichi di famiglia relativi ai figli nella Certificazione Unica che, come da istruzioni ministeriali, permetterà all'Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato e completo e un corretto abbinamento delle spese sostenute per i figli fiscalmente a carico anche se non beneficiari delle detrazioni per età.

Si ritiene utile ricordare e/o informare che:

- il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato anche in assenza del diritto alla detrazione (assenza della percentuale) per il solo riporto nella Certificazione Unica/dichiarazione precompilata;
- il modello dovrà esserci ricompilato e riconsegnato, al datore di lavoro necessariamente trasmesso ***entro 30 giorni da ogni eventuale e futuro evento che comporti variazioni nel regime delle detrazioni.*** (es: matrimoni, separazioni e divorzi, decessi, superamento di reddito annuo, applicazione e/o variazione aliquota Irpef, applicazione o non applicazione trattamento integrativo etc).

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgiamo cordiali saluti.

Data e luogo,

Timbro e firma

I nuovi modelli per la richiesta delle detrazioni sono a disposizione presso i nostri uffici.